



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 540 del 2019, proposto da
Anaa Assomed, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Galvani, Giovanni
Crisostomo Sciacca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Marche, rappresentata e difesa
dall'avvocato Alessandro Lucchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri
di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, c.so Mazzini 156;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Ordine Nazionale dei Biologi, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Rubinacci,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto
presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia 15;

ad opponendum:

Assoarpa - Associazione Legalmente Riconosciuta tra le Agenzie Regionali e
Provinciali per la Protezione dell'Ambiente, rappresentata e difesa dagli avvocati

Franco Mastragostino, Carlo Zoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco Mastragostino in Bologna, piazza Aldrovandi n.3;

per l'annullamento

1) del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato e a tempo pieno di collaboratore tecnico professionale (cat. D) – chimico (determina del Direttore Generale dell'Apam n. 137/DG /2019 del 15 novembre 2019);

2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale (ove occorra, la determina del Direttore Generale dell'Arpam n. 103/DG/2019 del 5 settembre 2019, ad oggetto Programmazione Fabbisogno di Personale per il Triennio - PFPT 2019/2021 e Piano occupazionale anno 2019;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) – Marche e gli atti di intervento dell'Ordine Nazionale dei Biologi e di Assoarpa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 84 del DL n. 18 del 2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 luglio 2020 il dott. Giovanni Ruiu;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, l'Associazione dei medici dirigenti, Anaa Assomed, ha impugnato il bando di concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno per tre collaboratori tecnico professionali (cat. D) – chimico, indetto con determina del Direttore Generale dell'ARPAM n. 137/DG /2019 del 15 novembre 2019.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, ove si deduce la violazione del CCNL 17

ottobre 2008 normativo 2006-2009 economico 2006-2007 dell'area dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del SSN e del CCNL Integrativo 6 maggio 2010; del CCNL 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità 7 aprile 1999, nonché eccesso di potere per difetto di presupposti, travisamento.

A giudizio dell'Associazione ricorrente, il bando sarebbe illegittimo in quanto relativo ad un profilo professionale, quello del collaboratore tecnico professionale - chimico - categoria D - del CCNL del Comparto sanità, non contemplato dall'ordinamento del lavoro e dalla contrattazione collettiva relativi al comparto, i quali prevedono esclusivamente il profilo professionale di dirigente biologo.

In particolare, parte ricorrente richiama la decisione di cui al parere del Consiglio di Stato, 17 giugno 2019, n. 1735 e relativa all'impugnazione un bando di concorso indetto da una ASL per l'assunzione di personale da inquadrare nel profilo di collaboratore tecnico professionale - biologo - categoria D - del CCNL del Comparto sanità. Tale orientamento è stato confermato dal Tar Basilicata, con la sentenza 29 ottobre 2019 n. 782, con specifico riferimento alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente

Si è costituita in giudizio l'Arpam che, dopo aver eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, la carenza di legittimazione e interesse dell'Anao Assomed e la non tempestiva impugnazione di atti presupposti, ha dedotto l'infondatezza dello stesso in ragione della disciplina contrattuale alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, connotata da specialità in ragione di quanto disposto dall'art. 50, comma 2, del CCNL del 20 settembre 2001, specialità che erroneamente non sarebbe stata valorizzata dalla sentenza del Tar Basilicata. In considerazione della centralità dell'interpretazione della contrattazione collettiva nel presente ricorso, chiede altresì l'esperimento della procedura di cui all'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, chiedendo in subordine che, qualora la stessa non sia ritenuta applicabile nel giudizio amministrativo, venga sollevata questione di legittimità costituzionale sotto tale profilo.

È intervenuta *ad opponendum* l'Assoarpa - Associazione Legalmente Riconosciuta tra Le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente, mentre è intervenuto *ad adiuvandum* l'Ordine Nazionale dei Biologi:

Alla pubblica udienza del 22 luglio 2020 il ricorso è stato stata trattenuto in decisione.

1 Devono essere preliminarmente trattate le eccezioni di inammissibilità dedotte dall'Arpam.

1.1 Non è condivisibile l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti, è oggetto di impugnazione un bando per l'assunzione di funzionari presso Arpam ritenuto illegittimo dall'associazione ricorrente, e non l'interpretazione del contratto collettivo sottoscritto da Arpam. Come è noto, per individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie in materia di pubblico impiego "contrattualizzato" occorre aver riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio, nel senso che, se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento di un atto amministrativo generale o normativo, nonché l'accertamento della correlativa pretesa del ricorrente, quale effetto della rimozione dell'atto amministrativo a monte, la giurisdizione è devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta, in via principale e diretta, una domanda di annullamento di un atto amministrativo espressione del potere pubblicistico esercitato dall'amministrazione (Cass., SSUU, 15 dicembre 2016 n. 25836).

1.2 Ne consegue che non può essere applicata alla presente controversia la procedura per l'interpretazione dei contratti collettivi di cui all'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001, peraltro riservata al giudice ordinario (Cons. Stato IV 31 marzo 2012 n. 1876). Nel caso in esame, il ricorso afferma la contrarietà del bando alla normativa vigente e alla disciplina contrattuale che regola l'impiego della figura professionale del chimico nel comparto sanitario, per cui l'interpretazione delle clausole contrattuali collettive non è la *causa petendi* della domanda di annullamento del bando di selezione, e non pone una questione pregiudiziale di

interpretazione ai sensi del citato art. 64. Allo stesso modo, risulta irrilevante la richiesta di Arpam di sollevare la questione di legittimità costituzionale del citato articolo 64 (formulata nel caso che lo stesso non fosse ritenuto applicabile al giudizio amministrativo) dato che appunto, l'oggetto del presente giudizio non è in via principale la validità o l'interpretazione di una clausola contrattuale delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale.

1.3 Quanto all'interesse dell'associazione ricorrente, lo stesso è stato ritenuto condivisibilmente sussistente, in fattispecie sostanzialmente analoga, dalla citata sentenza del Tar Basilicata n. 782 del 2019, che ha riconosciuto la legittimazione dell'Associazione in quanto tra i suoi scopi statutari rientrano anche le iniziative a tutela degli interessi morali, giuridici, professionali, culturali ed economici dei suoi associati, tra i quali (nella fattispecie) i chimici.

1.4 Infine, non può essere condivisa l'eccezione relativa alla tardiva impugnazione di atti programmatori presupposti di Arpam. Il provvedimento impugnato è un bando di concorso relativo a posizioni professionali che l'associazione ricorrente ritiene in contrasto con normativa vigente, e si identifica in tutta evidenza come atto autonomamente lesivo, il quale non richiede la necessaria impugnazione di pregressi atti di programmazione, facenti parte dell'iter procedimentale che ha portato all'adozione del bando impugnato. In ogni caso, con riguardo alla determina del Direttore Generale dell'Arpam n. 103/DG/2019 del 5 settembre 2019, con la quale è stata deliberato di precedere all'indizione del concorso, non è stata fornita alcuna prova della precedente conoscenza dell'atto da parte della ricorrente o della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 41 comma 2 cpa.

2 Con riguardo al merito, il Collegio condivide il percorso argomentativo della citata sentenza n. 782 del 2019 del Tar Basilicata, dal quale non ritiene di discostarsi.

2.1 Si deve quindi prendere le mosse dal parere del Consiglio di Stato, sez. I, 17 giugno 2019, n. 1735, con cui si è annullato un bando di concorso per l'assunzione di personale da inquadrare nel profilo di collaboratore tecnico professionale –

biologo - categoria D – del CCNL del Comparto sanità, del tutto corrispondente a quello per cui è causa, dato che per la figura professionale del chimico si applica, per quanto qui interessa, la medesima disciplina normativa e contrattuale.

2.2 Tale statuizione è pienamente coerente con la disciplina di legge (d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - Riordino della disciplina in materia sanitaria) e con la contrattazione collettiva (CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999) relative al Comparto sanità, di cui fa incontestabilmente parte il personale delle Arpa, dai quali si evince:

- l'appartenenza della figura professionale del biologo all'area della dirigenza sanitaria, come desumibile, oltreché dalla contrattazione collettiva, dall'art. 16-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 cit., ma anche dall'art. 4 del DPR n. 484 del 1997 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) e dall'art. 44 del DPR n. 483 del 1997 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale;
- l'inconfigurabilità del profilo di collaboratore tecnico professionale - chimico - categoria D, in quanto, a seguito della riforma introdotta con il d.lgs. n. 502 del 1992, la contrattazione collettiva non prevede più, nell'allegato I, recante le Declaratorie delle categorie e profili, nella categoria D, collaboratori professionali sanitari, personale tecnico sanitario, la figura del chimico.

2.3 Nel caso in esame, l'Arpam e l'interveniente *ad opponendum* ripropongono, con dovizia di argomentazioni la tesi, già oggetto di esame da parte della citata sentenza del Tar Basilicata. per cui i principi fatti propri dal parere del Consiglio di Stato n. 1735 del 2019 sarebbero applicabili ai soli enti del Servizio sanitario nazionale, stante la specialità e l'autonomia dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Arpa, come desumibile dal disposto di cui all'art. 50, co. 2, del CCNL 20 settembre 2001 ("Con riferimento ai profili di collaboratore tecnico professionale e di

collaboratore tecnico professionale esperto le Arpa, in relazione ai propri settori di attività e tenuto conto dell'autonomia regolamentare in tema di reclutamento del personale, possono prevedere, tra i requisiti di accesso, anche ulteriori corsi di laurea oltre quelli indicati per i succitati profili dalle declaratorie allegato n. 1 al presente contratto”).

2.4 Il Collegio ritiene che vada condivisa la tesi, espressa nella citata sentenza n. 782 del 2019, per cui la disposizione contrattuale in questione non è utilmente invocabile in senso derogatorio, in quanto chiaramente riferibile a profili di natura “tecnico-professionale”, laddove, come dianzi esposto, la figura del chimico afferisce, per una precisa volontà ordinamentale, al differente novero delle professioni di natura “sanitaria”, attratta dalla normativa sopra citata. L’art. 50, comma 2 citato va, dunque, letto in modo coordinato con le previsioni relative al generale inquadramento della figura professionale del biologo (chimico). D’altra parte, in senso conforme, va aggiunto che, come già evidenziato nel richiamato parere del Consiglio di Stato, l’attività lavorativa del collaboratore tecnico professionale si svolge, all’interno dell’intero Comparto sanità, ivi comprese le Arpa, “nell’ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali di Aziende ed enti”, non dunque, per quanto di rilievo, in quello sanitario, al quale la professionalità del biologo è invece riconducibile.

2.5 A parere del Collegio tale tesi è confermata dalla circostanza che il concorso in esame richieda, così come per la figura professionale oggetto del concorso dirigenziale, l’abilitazione alla professione, come richiesto dall’art. 44 del DPR n. 483 del 1997 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) costituendo una figura quindi perfettamente sovrapponibile alla professione sanitaria di natura dirigenziale esplicitamente prevista dall’ordinamento e oggetto di specifica disciplina normativa. Non si pone quindi, come già accennato, una questione di interpretazione del citato articolo 50 del vigente CCNL in quanto il caso in esame

attiene diverso ambito delle professioni cosiddette sanitarie, oggetto di specifica disciplina.

3 Il ricorso va quindi accolto e, per l'effetto, va disposto l'annullamento del bando di concorso impugnato, come specificato in epigrafe.

3.1 In considerazione della novità della questione e degli orientamenti giurisprudenziali non ancora consolidati sulla questione, le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2020 con l'intervento da remoto dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Ruiu

IL PRESIDENTE
Sergio Conti

IL SEGRETARIO